

senz'altro illegittima (v Cass. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi SSUU nr. 21095/2004), non sarebbe legittimo neppure sostituire la capitalizzazione trimestrale con quella semestrale o annuale (v sul punto Cass SSUU nr. 24418/2010).

Va inoltre esclusa la fondatezza della eccezione che fa riferimento all'adempimento di obbligazione naturale: l'addebito degli interessi sul conto dell'odierna attrice è frutto di determinazione unilaterale della banca e non può dirsi pertanto costituisca pagamento spontaneo ex art. 2034 cod. civ. Non risultano pattuite neppure commissione di massimo scoperto e spese di chiusura trimestrale.

Gli interessi passivi vanno infine ricalcolati, stante la mancanza di pattuizione di un tasso superiore a quello di legge, sostituendo a quello applicato dalla banca l'interesse di cui all'art. 1284 c.c. fino alla fine del 1993 e per il periodo successivo l'interesse ex art. 117 TUB (prendendo a riferimento il tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti il trimestre di riferimento).

Conclusivamente, richiamata qui la relazione depositata dal CTU dr Luigi Di Fant in data 19/12/2008 – oltre a quella integrativa inerente l'indagine sulla eventuale prescrizione, depositata il 4/7/2011- la banca deve restituire all'odierna attrice la somma di euro 11.668,20 risultante dai conteggi del CTU, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL GIUDICE
dott.ssa Susanna ...

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. _____
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1) condanna Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a al pagamento di euro 11.668,20 in favore di _____ oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a alla rifusione delle spese di lite in favore di _____ spese che si liquidano come segue: euro 550 per la fase di studio della controversia, euro 300 per la fase introduttiva, euro 550 per la fase istruttoria, euro 700 per la fase decisoria; oltre agli accessori di legge; oltre ad euro 348 per anticipazioni; con distrazione in favore del procuratore antistatario; oltre ad euro 2.000 quale rifusione della spesa di CTP;


3) pone la spesa della C.T.U. a carico di Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a.

Treviso, 17/1/2014


IL GIUDICE
Dot.ssa Susanna Menegazzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO 21/1/14


CANCELLIERE
CANCELLIERE (L. 2)
Serena SACCOLINI